



Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di
stabilità 2022 e D.L. 152/2021 decreto
attuazione PNRR)

Alcune norme di impatto per le Università

Assemblea CoDAU 9 febbraio 2022



**Politecnico
di Torino**

Vincenzo Tedesco

Direttore Generale Politecnico di Torino

Coordinatore Ufficio Studi Codau

INCREMENTO FFO



Il comma 297, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) , a decorrere dal 2022 (di € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026).

Parte degli incrementi (85 mln di euro per il 2022 e 105 mln di euro per il 2023) incrementano il FFO senza vincoli di destinazione.

Parte degli incrementi, invece, sono destinati a specifiche finalizzazioni, tra cui:

- a) Piani straordinari di assunzione: di professori, RTDB e PTA;
- b) Valorizzazione del PTA (contrattazione integrativa);
- c) cofinanziare le chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore;
- d) Scuole superiori ad ordinamento speciale e consolidamento della Scuola superiore meridionale;
- e) dottorati di ricerca: incremento dell'importo delle borse di studio;
- f) studenti fuori sede.

LAVORO NELLE UNIVERSITA'



Piani straordinari di assunzione (anche PTA)

La legge di stabilità in commento incrementa il FFO per l'assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo € 75 mln per il 2022, € 300 mln per il 2023, € 640 mln per il 2024, € 690 mln per il 2025 ed € 740 mln annui dal 2026, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, "al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti" (comma 297, lett. a, art. 1).

Sulla base delle risorse disponibili, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa all'A.S. 2448, sono attivabili tre piani straordinari di reclutamento, nei termini seguenti:

1. uno di € 300 mln, con decorrenza 1° ottobre 2022 , con il quale si ritiene possano essere assunti circa 517 professori ordinari, 947 professori associati, 1.500 ricercatori a tempo determinato di tipo B, 1.715 PTA;
2. uno di € 340 mln, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, si prevede possano essere assunti 590 PO, 1.050 PA, 1.706 RTDB e 1984 PTA;
3. uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2025, e uno di € 50 mln, con decorrenza 1° gennaio 2026 (per ognuno dei due piani: 86 PO, 158 PA, 250 RTDB e 286 PTA)

LAVORO NELLE UNIVERSITA'



Con riferimento alle assunzioni dei professori, le risorse incrementali sono riservate esclusivamente alle procedure di chiamata competitiva, di cui all'art. 18 della legge 240/2010 (con valutazione delle competenze dei candidati nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione), rispettando il vincolo di riserva delle risorse corrispondenti ad almeno il 20% dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di soggetti esterni alla medesima università (comma 4 dello stesso art. 18).

I criteri di riparto delle risorse così destinate devono essere individuati con decreto del MUR, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli atenei nelle ultime valutazioni degli atenei: Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e valutazione delle politiche di reclutamento

LAVORO NELLE UNIVERSITA'



Il comma 297, lett. c) destina l'incremento del FFO di € 10 mln annui, a decorrere dal 2022, per incentivare, mediante cofinanziamento statale, delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore universitario, di cui all'art. 1, comma 9, primo periodo, della legge n. 230/2005 (per studiosi stabilmente impegnati all'estero o in istituti stranieri oppure vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione).

Si segnala che la disciplina per le chiamate dirette è stata recentemente modificata dall'art. 26, comma 1 del decreto legge 152/2021, il quale modifica l'art. 1, comma 9, della legge 230/2005, prevedendo:

- l'ampliamento della possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università anche a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano che ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente (sulla base delle tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni 3 anni dal MUR, sentito il Consiglio universitario nazionale);
- si specifica che la possibilità di chiamata di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione riguarda i vincitori di programmi per i quali sono previste procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori. Inoltre, con riguardo al finanziamento degli stessi programmi, si fa riferimento (oltre che a quelli finanziati dall'UE e dal MUR) anche a quelli finanziati da organizzazioni internazionali e da altre Amministrazioni centrali dello Stato;
- specifica che la commissione nazionale di valutazione deve rendere al MUR un parere "in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama".

CONTRATTAZIONE E FONDO ACCESSORIO



Il FFO è incrementato di € 50 mln annui a decorrere dal 2022, destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo per il raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito di didattica, ricerca e terza missione (comma 297, lett. b, art. 1, legge finanziaria).

I criteri di riparto tra le università, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse al PTA, devono essere definiti con il decreto del MUR che ripartisce il FFO.

La norma che prevede l'assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo per la partecipazione ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento dei più elevati obiettivi nell'ambito di didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo pro capite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di ripartizione del FFO

Il comma 604 prevede un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate nel 2021. In base al limite generale finora vigente (di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 25 maggio n. 75/2017), l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e compreso il personale dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Con la norma in questione, le singole amministrazioni interessate (tra cui le università), possono procedere all'individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2018.

Le modalità e criteri di determinazione degli incrementi dei trattamenti accessori sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale 2019-2021, secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale

RINNOVI CONTRATTUALI E NUOVI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Per il personale dipendente delle università gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022–2024 sono posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni (commi 610 e 611)

Il comma 612 mette a disposizione le risorse finanziarie per la definizione, da parte dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019–2021, dei nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche, sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche per la revisione dei sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti (relativi al triennio 2016–2018).

Piano integrato di attività e organizzazione delle PA (PIAO)



Si segnala che il decreto–legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha disposto che, in sede di prima applicazione, il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione, recentemente introdotto dall’art. 6 del decreto–legge 80/2021, deve essere adottato entro il 30 aprile 2022 (anziché il 31 gennaio), senza che vengano applicate le sanzioni relative all’adozione dei seguenti documenti:

- a) Piano della performance (art. 10, comma 5, d.lgs. 150/2009);
- b) Piano organizzativo del lavoro agile, c.d. POLA (art. 14, comma 1, legge 124/2015);
- c) Piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001);

La norma potrebbe essere suscettibile di ulteriori modificazioni in sede di conversione in legge del menzionato decreto–legge 228/2021 (entro il 1° marzo 2022).

Congedo paternità

Il comma 134 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio (10 giorni) che facoltativo (1 giorno)

Il congedo obbligatorio spetta al padre lavoratore dipendente (di cui all'art. 4, comma 24, lett. a), legge n. 92/2012), per un periodo di 10 giorni da usufruire entro 5 mesi dalla nascita, come già previsto per il 2021 (comma 134, lettere a) e b), che modifica l'art. 1, comma 354, legge n. 232/2016).

Inoltre, si dispone che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria della madre stessa (comma 134, lett. c, art. 1, della legge di stabilità)

TRATTAMENTO FISCALE PERSONE FISICHE



I commi da 2 a 4 ridisegnano i lineamenti fondamentali dell'IRPEF:

a) scaglioni e aliquote: soppressa l'aliquota del 41%; la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% (redditi da 15.000 a 28.000 euro); la terza passa dal 38 al 35% (redditi fino a 50.000 euro), mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (comma 2, lett. a);

b) rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. In particolare, per il lavoratori dipendenti e redditi assimilati (lettere b del comma 2, n. 1 e del comma 2, n. 2, le quali introducono, rispettivamente, i commi 1 e 2 all'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986):

i) viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro (ferma la misura di 1.880 euro della detrazione);

ii) la seconda soglia di reddito passa da 15.000 a 28.000 euro e la misura della detrazione base passa da 978 a 1.190 euro (per un reddito pari a 15.000 euro e che decresce fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro);

iii) la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro e la detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro (per redditi pari a 28.000 euro, che decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro);

iv) si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

c) Addizionali. Di conseguenza, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale IRPEF alle predette modifiche, sono differiti alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali (commi 5-7).

Convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

Il comma 731 (art. 1 della legge di stabilità in commento) estende al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento, già disposta per il 2021 dall'art. 10-bis del decreto-legge n. 41/2021.

Il comma 1 del citato art. 10-bis di tale disposizione prevede che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della Tabella – Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, si applica, per l'anno 2021 (e ora anche per l'anno 2022), anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della legge n. 196/1997

Dottorandi: incremento importo delle borse di studio

All'incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca sono destinati € 15 mln per il 2022 ed € 30 mln annui dal 2023 (si prevede un incremento di € 540 per ogni borsa di dottorato). L'incremento sarà definito con decreto del MUR, da adottare entro il 31 marzo 2022 (comma 297, lett. e, art. 1 della legge di stabilità)

Spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali

Il comma 298 incrementa il FFO per il 2022, al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università.

In particolare, il FFO è incrementato di € 2 mln per il 2022 per contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 20.000.

Le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle università, devono essere determinate con il decreto annuale di ripartizione del FFO.

D.L.152/2021 conv. nella L.233/2021



Borse di studio per l'accesso all'Università

L'art. 12 del decreto, prevede che, in deroga alle procedure previste dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 68/2012, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso siano definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del MUR. A tal fine, le risorse indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza confluiscono sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste dall'art. 18, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 68/2012.

Interdisciplinarietà corsi di laurea

In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, l'art. 14 del decreto-legge interviene sull'interdisciplinarietà delle classi di laurea e la formazione di profili professionali innovativi. In particolare, il comma 1 dell'art. 14, interviene sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti degli studi dei corsi universitari, di cui all'art. 17, comma 95, legge n. 127/1997, stabilendo che, nell'ambito dei criteri generali cui devono conformarsi gli atenei, una parte dei CFU complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative (relative a SSD o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del "corso di studio"), che possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività, purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal medesimo "corso di studio".

A sua volta, il comma 2 del medesimo art. 14 del decreto-legge dispone che, anche al fine di assicurarne la rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei SSD, con la procedura di cui al comma 99 dello stesso art. 17, legge 127/1997.

Mobilità docenti tra università, enti di ricerca e IRCSS

L'art. 26, comma 2, introduce ipotesi di mobilità di professori universitari e ricercatori ulteriori rispetto a quelle previgenti. In particolare, con l'art. 26, comma 2, lett. a) è stato novellato l'art. 7, della L. 240/2010 con l'introduzione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, definendo il quadro normativo per realizzare la mobilità fra università, EPR e IRCSS, a cui seguiranno misure di incentivazione economica, nell'ambito dei riparti del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE).

In particolare, oltre alla mobilità interuniversitaria per scambio contestuale (art. 7, comma 3, legge 240/2020), si prevede che, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possano procedere alla chiamata di:

1. professori ordinari e associati già in servizio da almeno 5 anni presso altre università nella stessa fascia per la quale viene disposta la chiamata (nuovo comma 5-bis, art. 7, legge. 240/2010);
2. studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono da almeno 5 anni presso università straniera una posizione accademica equipollente (nuovo comma 5-bis, art. 7, legge. 240/2010);
3. ricercatori di altri enti, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura e in servizio da almeno 5 anni presso l'ente di appartenenza (nuovo comma 5-ter, art. 7, legge. 240/2010):
 - a. dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso gli EPR;
 - b. i soggetti inquadrati nei ruoli degli IRCCS a tempo indeterminato;
 - c. i soggetti a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 422 e seguenti, della legge n. 205/2017 (IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica.

Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

L'art. 25 del decreto-legge modifica l'art. 238, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, il quale prevede che, per promuovere il sistema nazionale della ricerca e favorire la partecipazione italiana ai programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'università definisca un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). La norma in esame ha incrementato la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 250 milioni per l'anno 2021 e di 300 milioni per l'anno 2022.

In particolare, l'art. 25 prevede che le risorse incrementali destinate ai PRIN per il 2021 possono essere utilizzate per consentire lo scorrimento delle graduatorie PRIN dell'anno 2020.

Lo stesso art. 25 dispone, inoltre, che con decreto MUR possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC) ai fini dell'ammissione al finanziamento, anche con risorse diverse da quelle stanziare dallo stesso art. 238, comma 4, d.l. 34/2020 (ora modificato).

APPALTI SU FONDI PNRR



Con l'art. 6-bis del decreto-legge, introdotto in sede di conversione, al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) destinate alla realizzazione di opere pubbliche, **le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del Codice dei contratti pubblici**, che disciplina il piano con il quale le amministrazioni aggiudicatrici devono individuare, con cadenza biennale, il programma dei propri lavori.

L'art. 6-ter del decreto-legge, introdotto in sede di conversione, modifica l'art. 48, comma 3, terzo periodo, del d.l. 77/2021, introducendo l'obbligo di pubblicare sul sito della stazione appaltante un avviso relativo alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex artt. 63 e 125 del d.lgs. 50/2016) per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Con la precisazione che questa pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico possa presentare un'offerta.

L'art. 6-quater, del decreto in commento, introdotto in sede di conversione, apporta alcune modifiche all'art. 6 del d.l. 76/2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti, la cui costituzione è obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, del d.lgs 50/2016.

PROFESSIONISTI ASSUNTI PER L'ATTUAZIONE PNRR

L'art. 31 del decreto, prevede che per i professionisti assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni per l'attuazione di progetti previsti dal PNRR, con procedure concorsuali semplificate o attraverso l'iscrizione in un apposito elenco (ex art. 1, commi 4 e 5, lett. b, d.l. 80/2021), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio.

Per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 80/2021 (professionisti in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale oppure in possesso di un'alta specializzazione) non si applicano i divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (nuovo comma 7-ter, art. 1, d.l. 80/2021, introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. a). Si tratta del divieto per i dipendenti della PA che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (con conseguente nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione e relativo obbligo dei soggetti privati di restituzione dei compensi eventualmente percepiti).

GRAZIE!!!

vincenzo.tedesco@polito.it



**Politecnico
di Torino**